

**COMMISSIONE DI GARANZIA  
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO  
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione 10/183: Delibera di indirizzo in materia di concentrazione delle azioni di sciopero nel settore del Trasporto Aereo (rel. Alesse) (Pos. 37073)

(Seduta del 15 marzo 2010)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera di indirizzo**:

**LA COMMISSIONE**

**PREMESSO**

- che la Commissione, con delibera interpretativa del 14 giugno 2006, ha precisato che *“l'art 16 della Regolamentazione provvisoria del Trasporto Aereo non vieta la concentrazione degli scioperi nella medesima giornata”*;

- che la predetta delibera è stata integrata, successivamente, dalla delibera del 5 luglio 2006, con la quale la Commissione si è riservata, *“in via di eccezione, di non consentire la concentrazione degli scioperi nel trasporto aereo in presenza di un prevedibile grave pregiudizio per gli utenti”*;

- che, inoltre, con delibera n. 07/86 del 22 febbraio 2007, la Commissione, nelle more della disciplina di riforma del settore, ha deliberato che *“la concentrazione degli scioperi nel settore dell'assistenza al volo (servizio attualmente gestito da ENAV) è consentita, nella stessa data e nello stesso orario, quando interessino lo stesso Centro di controllo e, quindi, non importino un ampliamento degli effetti dello sciopero proclamato per primo”*;

- che, in determinate ipotesi nelle quali si è verificato un gran numero di astensioni concentrate nella stessa giornata, la Commissione – ritenendo *“prevedibile che si potessero verificare condizioni di eccezionale disagio per gli utenti e di grave pregiudizio per i loro diritti”* – ha invitato le organizzazioni sindacali proclamanti *“a contenere la durata delle astensioni in un breve arco temporale”* (delibera n. 08/392 del 30 luglio 2008; delibera n. 09/590 del 30 novembre 2009), proprio in applicazione del suindicato principio *“di non consentire la concentrazione degli scioperi nel trasporto aereo in presenza di un prevedibile grave pregiudizio per gli utenti”* (cfr. delibera del 5 luglio 2006);

**RILEVATO**

- che la *ratio* fondamentale della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, è quella di “*contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati*” (art. 1, comma 2);

- che a tale *ratio* sono informate sia la Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, adottata dalla Commissione con delibera 01/92 del 19 luglio 2001, sia le succitate delibere interpretative dell’articolo 16 della medesima Regolamentazione, in materia di concentrazione tra azioni di sciopero (14 giugno 2006, 5 luglio 2006 e n. 07/86 del 22 febbraio 2007);

- che, nel settore del trasporto aereo, per la sua particolare natura *sistemica e interconnessa*, una situazione di blocco totale di tutti i servizi con i quali si realizza il diritto alla circolazione degli utenti, a seguito di azioni di sciopero concentrate, può, verosimilmente, produrre degli effetti *ultrattivi*, rispetto ai normali effetti di uno sciopero in un servizio pubblico essenziale;

- che, pertanto, in tale settore, con precipuo riferimento al servizio di trasporto passeggeri, la realizzazione del contemperamento fra il diritto di sciopero e i diritti costituzionalmente tutelati degli utenti può ritenersi garantita quando, pur in presenza di azioni di sciopero concentrate, rimanga, comunque, salvaguardata la possibilità per il cittadino utente di usufruire di servizi minimi ed alternativi nell’ambito del settore aereo (limitatamente al servizio di trasporto passeggeri);

- che, di conseguenza, allo stato, la concentrazione degli scioperi, proclamati nella medesima giornata e nella medesima fascia oraria, deve ritenersi consentita solo ove non determini un blocco totale di tutti i servizi connessi al diritto alla circolazione dei cittadini utenti;

### **ESPRIME L’AVVISO**

che, al di fuori delle ipotesi di sciopero generale, nazionale delle categorie pubbliche e private, disciplinate dalla Commissione con la delibera n.03/134 del 24 settembre 2003 e la successiva integrazione in data 30 aprile 2004, la concentrazione tra azioni di sciopero (nella medesima giornata e nella medesima fascia oraria) possa essere consentita qualora sussista la presenza di servizi minimi ed alternativi nell’ambito dello stesso servizio del trasporto passeggeri del settore aereo;

che, solo realizzandosi tale condizione, possa ritenersi non sussistente l’ipotesi del grave pregiudizio dei diritti costituzionalmente tutelati dell’utenza, essendo, in tal caso, la limitazione degli stessi, giustificata dall’esigenza di garantire il contestuale esercizio del diritto di sciopero, anch’esso riconosciuto dalla Costituzione.

### **DISPONE**

la trasmissione della presente delibera alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, SDL, CISAL Assovolò, ATM PP, CUB Trasporti, ed alle Associazioni professionali, IPA, ANPAC, ANPAV, AVIA, UP; alle Società Alitalia CAI e Meridiana Fly; ad ENAV S.p.A.; al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; alla Direzione Nazionale dell'ENAC; nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e succ. modd..